



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

*P.F. Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Il Dirigente*

Regione Marche



PROT:0002493|26/02/2021|R_MARCHE|ARS|VSA|P

Ai Direttori dei Servizi Igiene degli
Alimenti e Nutrizione
dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aree Vaste ASUR Marche
Loro Sedi

Ai Direttori dei Servizi PSAL
dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aree Vaste ASUR Marche
Loro sedi

Ai Direttori dei Servizi ISP
dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aree Vaste ASUR Marche
ASUR Marche

Ai Dipartimenti Provinciali ARPAM
Loro Sedi

e p.c.

Al Direttore Generale
ASUR Marche
Sede

Al Direttore Sanitario
ASUR Marche
Sede

Al Direttore della Direzione Tecnica per la
Prevenzione Collettiva
ASUR Marche
Sede

Al Direzione generale ARPAM

Alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAM

Oggetto: Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2021-2024.

Si trasmette in allegato il Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitarie per gli anni 2021-2024, che va a sostituire il precedente DDPF 100 del 1 giugno 2017.

Distinti saluti

RZ

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Dr. Paolo Pierucci)



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

P.F. Prevenzione Veterinaria e

Sicurezza Alimentare

Il Dirigente

Regione Marche



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE - ARS

Oggetto: Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2021-2024

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- Di approvare il piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2021-2024
- Di abrogare il Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 100 del 1 giugno 2017
- Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
- Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 13 febbraio 1993, n.40 e si attesta inoltre che dal medesimo non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Pierucci)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”
- Decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2002
- Decreto del Dirigente del Servizio del 13 febbraio 2004, n. 36
- Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 27/04/2009, n. 676 “DPR n. 290/2001 - Aggiornamento DGR 2080/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "A" comma 2 dell’art. 2 del DPR 290/2001)”
- Accordo Stato-Regioni n. 67/CSR del 8 aprile 2009 “Adozione del Piano di controllo sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013”
- Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 106 dell’8 giugno 2009 “piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2009-2013”
- Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- Regolamento UE n. 547/2011 della Commissione dell’8 giugno 2011 che attua il regolamento CE N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”



- Decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (PAN).
- Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 69 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”.
- Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 24/11/2014, n. 1312 “D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014”
- Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 28/04/2015, n. 366 “Catalogo dell’offerta formativa dello sviluppo rurale. Integrazioni alla DGR 1041 del 30/07/2008 per l’attivazione del sistema di formazione ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”
- Deliberazione della Giunta Regionale Marche del 03/08/2015, n. 636 “D. Lgs. 150/2012. DM 22/01/2014. Servizio di formazione ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Rettifica ed integrazione della DGR n. 366 del 28/04/2015”
- Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15 “Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari”
- Circolare Ministero della Salute DGSAN del 27/01/2016, n. 2262 “Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari - indirizzi operativi per l’anno 2016”
- Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 100 del 1 giugno 2017 “Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2017-2020”
- Nota DGSAN n. 16168 del 31 luglio 2014: Linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017.
- Nota Ministero della salute prot. n. 37911 del 28/10/2020. Indirizzi operativi per l’anno 2020-2021. Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari.

Il sempre maggiore impiego sia nel settore agricolo che extra agricolo dei prodotti fitosanitari assume particolare rilevanza sanitaria soprattutto in relazione ai danni che, per eccessiva e perdurante



esposizione a tali prodotti, possono derivare per la salute di tutti coloro che a diversi livelli li utilizzano. Un uso scorretto di tali prodotti può costituire un rischio di contaminazione non trascurabile sia delle derrate alimentari destinate al consumo umano ed animale, che dell'ambiente. La normativa vigente in materia, pone particolare attenzione ai controlli che gli organi competenti devono effettuare al fine di garantire che i prodotti fitosanitari, a partire dalla fase di sperimentazione fino all'ultimo stadio della loro utilizzazione, rispondano alle esigenze di tutela della salute dell'uomo, della idoneità al consumo dei prodotti alimentari. Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, prevede, all'articolo 17, l'adozione da parte del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentiti il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello Sviluppo Economico, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale sul commercio e sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si è provveduto a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Nel 2002 è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2002, di adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006, che stabiliva che le regioni dovevano predisporre piani di controllo ufficiali nel territorio di competenza per il corrispondente periodo. A seguito di ciò è stato predisposto il DDS n. 36 del 13 febbraio 2004 con il quale è stato approvato il relativo piano a livello regionale. Con l'Accordo Stato-Regioni n. 67/CSR del 8 aprile 2009 "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013" si è provveduto a dar seguito al piano di cui al DM del 2002; in tale Accordo viene stabilito che le Regioni devono predisporre ed adottare, in conformità a quanto previsto nell'art. 3 e negli allegati A e B, piani di controllo ufficiali nel territorio di competenza. Il decreto 106/2009 della P.F. veterinaria e Sicurezza Alimentare approvava il piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2009-2013. Il regolamento 1107/2009/CE riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e va a sostituire la direttiva 91/414/CEE recepita con D.Lgs.194 del 17 marzo 1995. Esso si applica ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti in essi contenuti. Il Regolamento UE n. 547/2011 prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Il DPR 28 febbraio 2012, n. 55 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.



Il Decreto Legislativo n. 150 del 2012 di Attuazione della direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il Decreto Interministeriale 22/01/2014 Adotta il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. La Delibera n. 1312 del 24/11/2014 della Giunta Regionale Marche ha approvato le procedure di riferimento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti dei prodotti fitosanitari, adeguandole al piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al DM 22/01/2014, D.Lgs. 150/2012. Ad integrazione della stessa è stata emanata la Delibera n. 138 del 02/03/2015, la quale integra il Corso base previsto dalla Delibera n. 1312 aggiungendo tra gli obiettivi formativi la Sicurezza Alimentare. La Delibera n. 676/2009 della Giunta Regionale Marche - D.P.R. 23/04/2001 n. 290 aggiorna la DGR 2080/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001). La Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n. 15 emana le linee guida da adottarsi nella valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti fitosanitari. Nella Nota DGISAN n. 16168 del 31 luglio 2014 relativa alle linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all'utilizzo di fitofarmaci con lo scopo di fornire indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni di mortalità/spopolamento di alveari con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all'utilizzo di prodotti fitosanitari. La Circolare del Ministero DGISAN n. 2262 del 27/01/2016 nella quale vengono forniti gli indirizzi operativi per il programma per i controlli sul commercio e impiego dei fitosanitari. Il decreto 100/2017 della P.F. veterinaria e Sicurezza Alimentare approvava il piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2017-2020. Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. La Nota del Ministero della Salute DGISAN n. 37911 del 28/10/2020 nella quale si proroga anche per il 2021 le attività già in essere.

Il presente piano, in linea con il precedente, si pone l'obiettivo di uniformare, a livello territoriale, l'attività di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari fornendo alle istituzioni



coinvolte nell'espletamento del piano linee di indirizzo omogenee, aggiornate con l'attuale normativa in vigore. Esso riguarda il controllo ufficiale sia sul commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati, per accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti, comprese le condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi, che sull'utilizzo dei medesimi che deve avvenire conformemente a tutte le indicazioni riportate in etichetta.

Inoltre, il Piano identifica le istituzioni destinatarie dell'attuazione del piano di controllo, le attività da effettuare e le modalità di esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione, unitamente alla priorità ad esse attribuite. Il piano è stato elaborato dal Gruppo di lavoro regionale costituito da un referente per la P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e dai referenti delle Aree Vaste del Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione

Per quanto sopra esposto si propone:

SI PROPONE

- Di approvare il piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2021-2024.
- Di abrogare il Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 100 del 1 giugno 2017
- Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
- il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 13 febbraio 1993, n.40 e si attesta inoltre che dal medesimo non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento
(Rachele Zorzan)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegato 1

PROGRAMMA PER IL CONTROLLO SUL COMMERCIO E SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO 2021-2024

Il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari per gli anni 2021-2024, in attuazione dell'art. 17 D.Lgs. 17.3.1995 n. 194 e della più recente normativa in materia di prodotti fitosanitari, si pone l'obiettivo di realizzare un effettivo ed efficace intervento di prevenzione sanitaria e di tutela della salute, in relazione alla vendita ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L'Autorità Sanitaria Regionale responsabile della programmazione del presente Piano è la P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, che, per l'esecuzione dello stesso, si avvale della collaborazione dei Seguenti Enti e Servizi:

- P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), per quanto riguarda gli aspetti relativi all'impiego dei prodotti fitosanitari ed alle eventuali conseguenze su ambiente e territorio e tutela della salute dell'uomo.
- I Servizi all'interno del Dipartimento di Prevenzione: in particolare i servizi SIAN e SPSAL, per il controllo sul commercio e sull'impiego dei fitosanitari.
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Marche (ARPA Marche), per gli aspetti di laboratorio ed ambientali

L'attività di vigilanza potrà essere assicurata tramite il coordinamento di tutti i Servizi all'interno del Dipartimento di Prevenzione, in particolar modo del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Nel caso di controlli congiunti, ogni Servizio presente al sopralluogo eserciterà la propria parte di competenza. Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà necessario l'eventuale coinvolgimento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ambiente e/o alla salute della popolazione. Non viene escluso l'intervento dei Servizi Veterinari per quanto di propria competenza. Si precisa che il Piano potrà subire modifiche, in relazione a successivi decreti ministeriali, che, al momento di redazione del presente documento, sono in fase di elaborazione.

Il presente Piano è stato elaborato nel rispetto del D.Lgs. 14.8.2012 n. 150, del Decreto Interministeriale 22.1.2014 di approvazione del "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAN) e degli indirizzi operativi per il controllo del commercio e dell'impiego dei



fitosanitari emanati dal Ministero della Salute e si integra nel più ampio Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).

Sulla base della realtà marchigiana, ai fini dell'applicazione del presente Piano, il controllo dei prodotti fitosanitari è costituito da 5 tipologie di "verifica":

- a) *Controllo dei requisiti dei locali di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari al fine di emettere il parere per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco)*
- b) *Controllo dei requisiti relativi all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (distributori, rivenditori all'ingrosso, rivenditori al dettaglio per uso professionale e non professionale)*
- c) *Controllo dell'impiego dei prodotti fitosanitari presso gli utilizzatori.*
- d) *Controllo titolari di autorizzazione all'immissione in commercio*
- e) *Controllo importatori paralleli*

a) Controllo dei requisiti dei locali di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari al fine di emettere il parere per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco)

La normativa in vigore per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari è il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i. e, nell'ambito regionale, la D.G.R. 676 del 27/04/2009. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, su richiesta del rivenditore di prodotti fitosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti (**allegati 2 e 3**). Per il rilascio dell'autorizzazione il Sindaco si avvale della consulenza del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti della Nutrizione e del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che esprimono specifico parere congiunto, a seguito di sopralluogo presso la ditta. Durante il sopralluogo è opportuno utilizzare la check-list allegata (**allegato 4**).

La richiesta da parte del Comune deve pervenire in forma scritta ed il sopralluogo rientra tra le attività soggette a pagamento da parte dell'utenza, la cui tariffa è compresa nel tariffario regionale (voce "parere con sopralluogo").

La formazione degli utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari è normata dalla DGRM 1312/2014.

b) Controllo dei requisiti relativi all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (distributori, rivenditori all'ingrosso, rivenditori al dettaglio per uso professionale e non professionale)



Nella Regione Marche non sono presenti officine di produzione e di confezionamento di prodotti fitosanitari, né depositi senza vendita all'utilizzatore finale, ad esse associati, né importatori.

Fino al 1 giugno 2019 l'archivio delle strutture da ispezionare era inserito in Siva; dal 1 giugno 2019 il passaggio dal SIVA al SINVSA non ha previsto l'inclusione dell'anagrafica delle rivendite /depositi di fitosanitari, per cui, in virtù di questo, ogni Area Vasta dell'Asur detiene l'elenco delle strutture da ispezionare in un archivio interno cartaceo e informatizzato.

A livello regionale viene fissato l'obiettivo, per ogni Area Vasta, di effettuare un numero di sopralluoghi minimo corrispondente al 25% degli esercizi di deposito e rivendita esistenti sul territorio di competenza, tenendo conto della necessità di svolgere un'attenta attività di vigilanza sulle rivendite che in precedenza hanno evidenziato irregolarità di varia natura e condizioni critiche nella gestione dei locali di vendita.

I criteri per la scelta delle rivendite da verificare, **sulla base della categorizzazione in base al rischio degli operatori**, sono:

- **TIPOLOGIA DI FITOSANITARI VENDUTI:** vendita di prodotti fitosanitari per uso professionale o non professionale, classificazione;
- **VOLUME DI VENDITA ALL'ANNO:** ditte che commercializzano grossi volumi di prodotti fitosanitari;
- **ESITI DI PRECEDENTI CONTROLLI E MANCANZE RILEVATE:** ditte non controllate da più anni o dove si siano riscontrate irregolarità.

Sulla base di questo vengono definiti dei punteggi per i criteri di categorizzazione del rischio e la conseguente programmazione dei controlli in area vasta. La programmazione deve comunque tenere in considerazione le risorse disponibili e il raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente

In linea con gli indirizzi operativi del Ministero della Salute, anche attraverso un intervento congiunto e coordinato tra i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, l'obiettivo è quello di verificare il rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal PAN e più specificatamente:

AMBITI DI COMPETENZA SIAN

1. verificare il possesso e la validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dell'abilitazione alla vendita dei soggetti che operano il deposito e la vendita dei prodotti fitosanitari (ai sensi dell'art. 21 e 22 del DPR 290/2001 e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.150/2012);



2. verificare lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) mediante consultazione della Banca Dati del Ministero della Salute: per ogni rivendita è prevista la verifica di almeno 1 prodotto, avendo cura di verificare prodotti diversi nelle diverse rivendite ispezionate;
3. verificare la correttezza delle etichette mediante consultazione della Banca Dati del Ministero della Salute (confronto tra l'etichetta presso le rivendite e l'etichetta sulla banca dati): anche in questo caso, è prevista la verifica di almeno 1 etichetta, avendo cura di verificare prodotti diversi nelle diverse rivendite ispezionate;
4. verificare le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari;
5. verificare la corretta compilazione del registro di carico e scarico (articolo 67 del Regolamento 1107/2009);
6. verificare il rispetto della normativa in materia di registrazione e corrette modalità di vendita dei prodotti agli utilizzatori professionali (possessione dell'autorizzazione all'acquisto) e non professionali (comprendente anche le informazioni fornite ai clienti, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 150/2012 - verificare tramite intervista al distributore le conoscenze e/o tramite intervista agli utilizzatori eventualmente presenti, da riportare sul verbale);
7. verificare il puntuale e corretto adempimento dell'invio annuale delle dichiarazioni di vendita (ad esempio tramite la ricevuta di invio telematico).

AMBITI DI COMPETENZA SPSAL

8. verificare il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, dell'uso dei DPI e la conservazione dei prodotti fitosanitari;
9. Verificare la fornitura all'acquirente della scheda di sicurezza o delle informazioni necessarie al reperimento della stessa (ad esempio, sito internet di riferimento);

AMBITI DI COMPETENZA CONGIUNTA

10. verificare che le caratteristiche dei locali siano a norma (ai sensi dell'art. 24 del DPR 290/2001, del D.Lgs. n. 150/2012, del Decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n.15).

Per ogni sopralluogo presso le rivendite dei prodotti fitosanitari verrà compilato un verbale di sopralluogo. **L'allegato 5** riporta le informazioni minime da acquisire durante la vigilanza, al fine di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione/Ministero. In attesa della prevista nuova regolamentazione ministeriale in materia, e di successiva elaborazione regionale, ogni Area Vasta ha facoltà di elaborare procedure/check list e documentazione congrua, al fine di acquisire le informazioni di cui sopra.



I Servizi di Area Vasta dovranno trasmettere le informazioni di cui all'allegato 5 entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento alla PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Per quanto riguarda i punti 2 e 3, i formulati devono essere stati autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conservati nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili. Si ricorda che lo stato di autorizzazione di un formulato, insieme alla etichetta, sono verificabili attraverso l'accesso telematico alla banca dei prodotti fitosanitari Ministero della Salute al link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Questa banca dati deve essere consultata direttamente nel corso del sopralluogo (utilizzando gli opportuni dispositivi e tecnologie informatiche che devono essere in dotazione agli operatori dei Servizi) oppure al rientro presso la sede. In questo secondo caso il SIAN dovrà aver preso nota dei dati principali del prodotto (nome commerciale, numero di registrazione, ditta produttrice) e avere a disposizione un'adeguata documentazione fotografica dell'intera etichetta. Il controllo deve verificare tutte le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari: la classificazione, le colture, gli organismi bersaglio, i dosaggi, i dispositivi di protezione adeguati, le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua, gli intervalli tra il trattamento e la raccolta, le confezioni e le altre indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari.

L'attività ispettiva prevede anche un'intervista al venditore con particolare attenzione alle informazioni che fornisce anche agli utilizzatori "non professionali", e si conclude con il rilascio di una copia del verbale compilato al titolare responsabile dell'attività considerata dietro sua firma.

Controllo analitico dei prodotti fitosanitari presso i rivenditori

Si prevede il controllo sul posto di almeno 1 formulato presente in azienda; tale controllo comprende la verifica almeno dei seguenti punti: stato di autorizzazione, documentazione di acquisto, registro di carico e scarico relativo al formulato, corrispondenza del quantitativo a magazzino.

Per ciascun formulato si dovrà verificare se l'etichetta è conforme a quella autorizzata dal Ministero della Salute e se il prodotto corrisponda sotto tutti gli aspetti in essa descritti (taglia delle confezioni, tipo di preparazione - es. polvere bagnabile, concentrato emulsionabile ...).

Per quanto riguarda il campionamento per la verifica del contenuto del prodotto fitosanitario, al momento nella Regione Marche il laboratorio ARPA si avvarrà della rete nazionale delle agenzie ambientali.



Per la regione Marche si prevede, in linea con gli indirizzi operativi del Ministero della Salute, di eseguire n. 5 campionamenti di prodotti fitosanitari (1 per Area Vasta), con un numero minimo di campioni, a livello regionale, pari a 4.

I controlli finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32 del DPR 23.4.2001 n. 290. Tali controlli riguarderanno l'accertamento della corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato e la verifica della presenza di eventuali "impurezze" dello stesso prodotto. Il controllo in questione è elemento essenziale al fine di mantenere costante l'attenzione sulla qualità e sull'origine dei prodotti fitosanitari in commercio.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori:

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20°C)	Tolleranza
Fino a 25 gr	a) $\pm 15\%$ nella formulazione omogenea b) $\pm 25\%$ nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	$\pm 10\%$
> 100 fino a 250 gr	$\pm 6\%$
>250 fino a 500 gr	$\pm 5\%$
>500 gr	$\pm 25\text{gr/kg}$ o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo analitico sono quelli indicati nel Regolamento UE 545/2011 e s.m.i., i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

I fitosanitari da ricercare saranno tra quelli più venduti come di evince dai dati di vendita, saranno quelli più frequentemente usati per le colture principali che insistono nel territorio regionale o provinciale di appartenenza, saranno quelli non ancora esaminati nel corso degli anni precedenti, saranno quelli ritrovati non conformi negli anni precedenti.

c) Controllo dell'impiego dei prodotti fitosanitari presso gli utilizzatori



I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sull'utilizzo avverranno presso aziende agricole e contoterzisti. I sopralluoghi potranno essere eseguiti dagli operatori SIAN/SPSAL in forma congiunta o coordinata.

Per quanto riguarda le aziende agricole, verranno eseguiti i controlli sullo 0,1 % delle aziende agricole che insistono sul territorio, presenti secondo la rendicontazione ISTAT dell'ultimo censimento agricoltura.

I criteri per la scelta delle aziende in cui effettuare i controlli, **sulla base della categorizzazione del rischio degli operatori**, saranno:

- **NUMERO DI DIPENDENTI E/O OPERATORI:** Aziende con maggior numero di dipendenti;
- **TIPOLOGIA DI AZIENDA, CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO, VOLUME DI UTILIZZO FITOSANITARI ALL'ANNO, TIPOLOGIA DI FITOSANITARI UTILIZZATI:** Aziende che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (in ordine di priorità quindi le aziende che risultano aver acquistato grandi quantitativi di fitosanitari, aziende che hanno depositi di fitosanitari, aziende che hanno solo piccoli armadi per la conservazione fitosanitari, aziende che non aderiscono ai disciplinari, aziende che aderiscono ai disciplinari, aziende biologiche, altre aziende);
- **ESITI DI PRECEDENTI CONTROLLI E MANCANZE RILEVATE:** Aziende non conformi nei precedenti anni;
- Aziende produttrici i cui alimenti nei precedenti anni sono stati oggetto di allerte di origine italiane.

Sulla base di questo vengono definiti dei punteggi per i criteri di categorizzazione del rischio e la conseguente programmazione dei controlli in area vasta. La programmazione deve comunque tenere in considerazione le risorse disponibili e il raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente

Nell'ambito delle attività di controllo, in generale, è necessario verificare:

AMBITI DI COMPETENZA SIAN

1. il possesso e la validità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo degli utilizzatori (articolo 9 del decreto legislativo 150/2012);
2. lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato o non autorizzato) utilizzati consultando l'open data e o la banca dati del Ministero della Salute (articolo 28 comma 1 regolamento UE 1107/2009);



3. l'utilizzo o meno di prodotti vietati, a seconda delle indicazioni regionali o comunali (articolo 28 comma 1 del regolamento 1107/2009);
4. la conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in magazzino con le etichette autorizzate consultando la banca dati on line del Ministero della salute (Regolamento 1107/2009 e allegato al regolamento 547/2011)
5. il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza (articolo 31 e 55 del Regolamento UE 1107/2009)
6. la corretta tenuta dei registri di trattamento (articolo 67 del regolamento UE 1107/2009, articolo 16 del decreto legislativo 150 /2012);

AMBITI DI COMPETENZA CONGIUNTA

7. lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari; le principali disposizioni riguardanti lo stoccaggio sono contenute nell'allegato VI del DM 22.01.2014 (PAN). Anche l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 194/95 impone il rispetto delle prescrizioni per lo stoccaggio indicate in etichetta. Nel deposito non possono essere stoccate attrezzature diverse da quelle usate per la gestione dei fitosanitari; non possono esservi conservate sostanze alimentari, mangimi o concimi (possono esservi stoccati solo concimi usati in miscela con i prodotti fitosanitari). L'accesso ai prodotti (armadio / deposito) deve essere sotto chiave e gestito dal titolare del patentino, e non deve essere accessibile agli animali.
8. quando eseguito in campo, al momento dell'impiego, il rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita) e, successivamente all'impiego, i tempi di rientro ed i tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

AMBITI DI COMPETENZA SPSAL

9. la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
10. la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
11. il rispetto della segnaletica antinfortunistica.
12. La verifica che sia stata effettuata la regolazione o la taratura delle stesse attrezzature per la verifica del corretto dosaggio; o l'idoneità delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda controllo visivo in modo che si abbia sicurezza che il dosaggio è applicato correttamente

Relativamente ai contoterzisti, dovrà essere eseguito il censimento di questi ultimi in ogni Area Vasta, da parte dei SIAN e la verifica all'interno dello 0,1% delle aziende agricole di tutti i contoterzisti eventualmente presenti al momento del sopralluogo. La verifica, in generale, verterà:



- sul registro di carico e scarico del contoterzista e sui documenti commerciali sull'acquisto (articolo 67 del regolamento UE 1107/2009 e punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014);
- sulla fornitura da parte del contoterzista delle informazioni sugli intervalli di sicurezza, tempi di rientro, nonché al rispetto di eventuali mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto) e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Per ogni sopralluogo presso gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari verrà compilato un verbale di sopralluogo. **L'allegato 6** riporta le informazioni minime da acquisire durante la vigilanza, al fine di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione/Ministero. In attesa della prevista nuova regolamentazione ministeriale in materia, e di successiva elaborazione regionale, ogni Area Vasta ha facoltà di elaborare procedure/checklist e documentazione congrua, al fine di acquisire le informazioni di cui sopra.

I formulati devono essere stati autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conservati nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili. Si ricorda che lo stato di autorizzazione di un formulato, insieme alla etichetta, sono verificabili attraverso l'accesso telematico alla banca dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute al link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Questa banca dati deve essere consultata direttamente nel corso del sopralluogo (utilizzando gli opportuni dispositivi e tecnologie informatiche che devono essere in dotazione agli operatori dei Servizi) oppure al rientro presso la sede. In questo secondo caso il SIAN dovrà aver preso nota dei dati principali del prodotto (nome commerciale, numero di registrazione, ditta produttrice) e avere a disposizione un'adeguata documentazione fotografica dell'intera etichetta. Se si rinvenissero in azienda dei formulati non acquistati di recente, il controllo deve essere esteso a tutti i formulati presenti, perchè dopo l'acquisto potrebbero essere stati revocati. Se in azienda sono presenti prodotti con autorizzazione ministeriale revocata o scaduta, questi devono essere stoccati in modo separato ed identificati, in attesa dello smaltimento. Dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei regolamenti che limitano o vietano l'uso di particolari principi attivi (es: Reg. (UE) 2035/2016, relativo al divieto del p.a. fipronil, ecc..).

d) Controllo titolari di autorizzazione all'immissione in commercio



I controlli sui titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari devono essere verificati direttamente nei luoghi delle sede amministrativa e legale con frequenza almeno biennale.

Dato che al momento nelle Marche non sono presenti titolari di autorizzazione, in fase di vigilanza il controllo avverrà indirettamente presso i rivenditori, stoccatore, grossisti. Dovranno essere controllate almeno 2 etichette di diverso titolare di autorizzazione preferendo i titolari di autorizzazione riportati nell'allegato 5 delle Linee guida del Ministero della Salute. Il controllo riguarderà le etichette che risultano non ancora controllate dal servizio e comprenderà il confronto dell'etichetta presente sul prodotto al momento dell'ispezione con quella presente nella banca dati del Ministero della salute.

e) Controllo titolari di autorizzazione all'immissione in commercio

Attualmente non esistono importatori paralleli nelle Marche. Nel caso, gli importatori paralleli dovranno essere verificati attraverso controlli documentali, attraverso ispezione e se titolari di deposito di prodotti fitosanitari anche attraverso il controllo della struttura e dei prodotti fitosanitari. I requisiti da verificare sono riportati negli indirizzi operativi del Ministero della Salute.

Controlli a seguito di segnalazioni di irregolarità

- In caso di segnalazione di morie di api, i servizi veterinari competenti procedono alle indagini necessarie per individuarne le cause (tossiche o infettive). Qualora si sospetti un'origine legata all'utilizzo di prodotti fitosanitari, i SIAN forniscono il necessario supporto per accertare il corretto utilizzo dei fitosanitari nelle zone individuate dai servizi veterinari. Qualora si sospetti la correlazione tra l'utilizzo di un determinato prodotto fitosanitario e la mortalità/spopolamento delle api verranno raccolte informazioni sulle condizioni di utilizzo del prodotto (es. condizioni operative, data di trattamento, prescrizioni di utilizzo rispettate, presenza o meno di piante /cotica erbosa fioriti nelle vicinanze o nelle piante spontanee sottostanti), nonché la verifica della registrazione del trattamento; l'accertamento sull'utilizzo di prodotti fitosanitari sarà effettuato primariamente in aree collocate a breve distanza (< 1 km circa), essendo poco probabile che l'avvelenamento sia avvenuto a distanza maggiore. A tale riguardo occorre sottolineare che il fenomeno di moria può essere dipeso non solo da un trattamento effettuato su piante in fioritura, ma anche da trattamenti effettuati su semine con concianti/geodisinfestanti, fertirrigazione, trattamenti su piante con melata.
- I fitosanitari a base di fosfonato di potassio sono regolarmente autorizzati con attività fungicida, mentre non sono dei fertilizzanti (sono fertilizzanti i fosfati). Attualmente i fosfonati autorizzati



sono riportati nell'allegato 7a delle Linee guida del Ministero della Salute. Nel 2018 la Commissione Europea ha segnalato l'utilizzo illegale di fosfonati di potassio come fertilizzanti, pertanto, nell'attività di controllo, va verificato che presso i rivenditori, i distributori non siano presenti fosfonati commercializzati come fertilizzanti.

- Verificare le etichette di prodotti fitosanitari a base di Metazachlor, a base di bentazone e a base di captano. Gli elenchi dei fitosanitari a base di queste sostanze autorizzati sono riportati nell'allegato 7b, 7c e 7d delle Linee guida del Ministero della Salute

-

I Servizi di Area Vasta dovranno trasmettere le informazioni di cui all'allegato 6 entro **il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento alla PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Gestione delle non conformità

Controlli ufficiali rivendite e depositi e controllo ufficiale sugli utilizzatori

Il controllo ufficiale viene eseguito sulla base della check list regionale sulla quale sono riportati i riferimenti normativi di pertinenza (allegati 4,5 e 6). A seguito di rilevazione di non conformità e sulla base di quanto stabilito dai riferimenti normativi di pertinenza si fa riferimento all'articolo n.138 paragrafo 1 del Reg.2017/625. Nel decidere le misure da intraprendere, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei dati precedenti dell'operatore per quanto riguarda la non conformità. In virtù di ciò verranno applicate, in caso di non conformità minori o di inadeguatezza, ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore, e verranno adottate le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi. Le azioni necessarie verranno comunicate, dapprima contestualmente al controllo ufficiale e comunque comunicate tramite pec; successivamente, stabilite le dovute tempistiche della risoluzione della non conformità da parte dell'operatore, sulla base delle normative vigenti nazionali e regionali, si andrà a verificare la risoluzione della non conformità da parte dell'operatore. Nel caso di riscontro di non conformità maggiori, o laddove la normativa lo preveda, verranno applicate le sanzioni del Dlgs. N. 69 del 17/04/2014 per le violazioni del Reg.1107/2009 e del Reg. n. 547/2011. Altresì verranno applicate le sanzioni previste alle violazioni degli articoli del Dlgs. N.150/2012. Inoltre il mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente comporta la sospensione dell'abilitazione per 6 mesi (D.M. 22 gennaio 2014 PAN), l'utilizzo non corretto nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva comporta la sospensione dell'abilitazione per 4 mesi (D.M. 22 gennaio 2014 PAN)



Formazione del personale addetto al controllo ufficiale.

La formazione del personale rientra nell'ambito del percorso di formazione strutturato in lezioni frontali e addestramento in aula. Ogni Area Vasta dovrà predisporre un piano di verifica , con supervisioni o audit, che attesti il superamento delle criticità sulla formazione stessa degli operatori

Sicurezza degli operatori durante l'espletamento dei controlli previsti dal piano

I rischi a cui sono potenzialmente esposti gli operatori del Dipartimento di Prevenzione nell'attività di controllo e vigilanza sui prodotti fitosanitari vanno valutati tenendo conto delle tre tipologie di “verifiche” previste dal piano:

- a) Nel corso dei controlli finalizzati al rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari l'attività è finalizzata alla verifica dei requisiti amministrativi , di quelli dei locali e delle attrezzature .
- b) Nel corso dei controlli negli esercizi di vendita e/o deposito dei prodotti fitosanitari, la vigilanza prevede, oltre al controllo della documentazione e della persistenza dei requisiti, la verifica della correttezza dell'etichetta, delle condizioni di imballaggio dei fitosanitari e l'eventuale campionamento del prodotto.
- c) Nel corso dei controlli dei fitosanitari presso gli utilizzatori la vigilanza prevede tra l'altro di verificare lo stoccaggio, la manipolazione, la diluizione, la miscelazione dei prodotti sia prima dell'uso che al momento dell'impiego.

Per i prodotti fitosanitari vi può essere un'esposizione per l'operatore ad un rischio chimico più o meno elevato in funzione della tossicità e delle caratteristiche del prodotto stesso, della durata dell'esposizione, della frequenza, delle modalità d'uso e delle vie di assorbimento”. Il rischio viene valutato dal datore di lavoro che individua le corrette misure preventive e protettive sia di tipo organizzativo tecnico e procedurale e informa/forma e addestra l'operatore per l'utilizzo corretto dei DPI messi a disposizione. La formazione, l'informazione e l'addestramento previsto dal D.Lgs 81/08 relativamente alla gestione dell'esposizione degli operatori di vigilanza è di fondamentale importanza per poter effettuare la corretta scelta degli idonei DPI da indossare in relazione ai diversi scenari di rischio. Le principali vie attraverso le quali si possono verificare le intossicazioni sono: per ingestione, per contatto e per inalazione. L'operatore di vigilanza ,in base alla valutazione del rischio, dovrà essere dotato degli opportuni D.P.I. contro il rischio chimico da esposizione a PF per la protezione di :

- corpo (grembiule,tuta,stivali.....)
- occhi e viso (occhiali, visiere..)
- mani (guanti)



- vie respiratorie (maschere, semi-maschere...)

Le suddette dotazioni fornite agli operatori di vigilanza vanno concordate con i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione di ogni singola Area Vasta .



Allegato 2 "Fac-simile richiesta dell'autorizzazione al deposito dei fitosanitari al fine di commercio"

Marca da bollo TM

Al Sig. Sindaco del Comune di

Il/la Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ residente a _____

Via _____ n° _____

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito in art. 21 D.P.R. 290/2001 e s.m.i.

CHIEDE

il rilascio della Autorizzazione al deposito di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari al fine di commercio e della vendita e della gestione dei locali a ciò destinati.

A tal fine dichiara, sotto la sua responsabilità, quanto segue:

a) i locali che si intendono adibire a deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti fitosanitari sono siti in _____ Via _____ n° _____ ;

b) la classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti fitosanitari che si intendono stoccare e vendere è la seguente:

c) il nome e cognome, titolo di studio (eventuale), dell'istitutore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita come da presente istanza è il seguente:

_____ ,

risultante in possesso del certificato di abilitazione di cui all'Art. 23 D.P.R. 290/2001 identificato dai seguenti estremi:

_____ .

Si allega:

- 1) planimetria (in n° 4 copie) in scala non inferiore a 1:500 (si consiglia 1:100) del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari e n° 4 relazioni tecniche;
- 2) dichiarazione, con firma autenticata, dell'istitutore o procuratore o di chi assume l'incarico;
- 3) certificato di agibilità;
- 4) certificato di conformità impianto elettrico;
- 5) certificato di autorizzazione allo scarico (se non recapitato in pubblica fognatura);
- 6) copia del certificato prevenzione incendi o nulla osta provvisorio dei VV.FF. o, se le proprietà e le quantità dei prodotti in deposito e le superfici dei locali non lo richiedono, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti tale situazione.

In fede



Allegato 3 “Fac-simile di autorizzazione al commercio e alla vendita dei fitosanitari”

COMUNE DI _____

AUTORIZZAZIONE N. _____
al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
(Art. 21 e Art. 22 del D.P.R. 290/01)

Vista la domanda del Sig. _____
per _____

Visto il parere attestante l'idoneità dei locali da destinarsi all'esercizio di cui sopra rilasciato dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in data _____ ;

Accertato che il Sig. _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ addetto alla vendita di prodotti fitosanitari, è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita n. _____ del _____

Visto l'Art. 21 del D.P.R. 290/01;

AUTORIZZA

Il Sig. _____ nato/a a _____ il _____
In qualità di _____

AD ESERCITARE

Deposito e vendita dei seguenti prodotti fitosanitari _____

nei seguenti locali e depositi _____

siti in _____ via _____

L'autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni particolari:

_____ li _____

IL SINDACO



Allegato 4 “Scheda di ispezione per espressione parere ai fini del rilascio di autorizzazione per vendita e/o deposito di prodotti fitosanitari”

A.S.U.R. – AREA VASTA N. ___
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

In data _____ alle ore _____ i sottoscritti _____

si sono recati presso _____ tel _____
sita in Comune di _____ via _____ n _____
titolare/legale rappresentante _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n _____
presente all'ispezione Sig. _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n _____

REQUISITI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Planimetria allegata SI NO con indicate destinazioni d'uso dei locali SI NO

Agibilità

Abilitazione del personale preposto alla vendita n. _____ del _____

Certificato prevenzione incendi o disposizioni della specifica normativa prevenzione incendi

Autocertificazione sostitutiva del certificato prevenzione incendi o nulla osta vigili del fuoco

REQUISITI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

	Più locali	n. _____
Locale unico	SI	NO
Piani sotterranei o seminterrati	SI	NO
Altezza superiore a m. 3	SI	NO
Pareti trattate con pitture idrorepellenti	SI	NO
Pavimenti impermeabili e privi di fessurazioni	SI	NO
Presenza soglie di contenimento dei reflui prescritte da vigili del fuoco	SI	NO
Pavimenti con pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognante	SI	NO
Aerazione naturale	SI	NO
Aerazione artificiale	SI	NO
Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali è chiuso e ad uso esclusivo, senza stoccaggio di altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari.	SI	NO
Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo	SI	NO
I ripiani del deposito sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti	SI	NO
Nel locale sono assenti alimenti e mangimi	SI	NO
Il deposito è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque	SI	NO
Le aperture per l'aerazione sono protette con apposite griglie	SI	NO
La porta del deposito è ignifuga, dotata di chiusura di sicurezza e non accessibile attraverso altre aperture	SI	NO
STOCCAGGIO DEI PRODOTTI:		
Saranno presenti prodotti _____ per uso professionale _____ per uso non professionale _____ entrambi		
E' prevista la separazione per i prodotti per i quali è necessario il certificato di abilitazione alla vendita (come da allegato A Circolare Ministero 0019953 del 15/05/2015 – in allegato alla presente checklist)	SI	NO
E' prevista idonea scaffalatura per evitare il contatto con pavimenti e pareti	SI	NO
I rifiuti, se presenti, sono separati in maniera distinguibile	SI	NO
Presenza estintori di almeno 6 Kg a polvere polivalente di tipo ABC, quando non ricorrano altre specifiche disposizioni della normativa sulla prevenzione incendi	SI	NO
I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili	SI	NO
DOTAZIONI VARIE:		
Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo	SI	NO
Presenza di cartelli di divieto di accesso al personale non autorizzato	SI	NO
Presenza di armadietto individuale a più ante		
Presenza cassetta pronto soccorso	SI	NO
Presenza lavandino con comando non manuale	SI	NO
Presenza doccia	SI	NO
Presenza vaschetta lava-occhi	SI	NO
Presenza di un elenco con numeri d'emergenza (centro antiveleni, guardia medica, ospedale, DIP, Vigili del Fuoco) sulle pareti in prossimità dell'entrata	SI	NO
E' stato comunicato al titolare dell'abilitazione alla vendita che dovrà individuare DPI adeguati, relativamente ai prodotti che verranno posti in vendita.	SI	NO

Ora fine ispezione _____

Firma del Personale della
Ditta presente al sopralluogo

Firma degli operatori che hanno
effettuato il sopralluogo



Allegato 5 “Rendicontazione dei controlli presso i rivenditori – set minimo di informazioni da acquisire durante la vigilanza”

IEPILOGO NUMERICO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	NUMERO
– Rivenditori-grossisti- distributori- depositi con vendita ad utilizzatori autorizzati	
– Ispezioni effettuate programmate	
– Ispezioni effettuate programmate conformi	
– Ispezioni effettuate programmate non conformi	
– Ispezioni effettuate a seguito precedenti controlli -su sospetto - controlli ad hoc e controlli mirati	
– Ispezioni effettuate a seguito precedenti controlli - su sospetto - controlli ad hoc e controlli mirati conformi	
– Ispezioni effettuate a seguito precedenti controlli e su sospetto - controlli ad hoc e controlli mirati non conformi	
– Totale di ispezioni effettuate	
– Totale di ispezioni effettuate conformi	
– Totale ispezioni effettuate non conformi	

INFORMAZIONI DA ACQUISIRE DURANTE I SOPRALLUOGHI, CON RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
– Articolo 21 e 22 del DPR 290/2001: possesso dei requisiti dell’autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari
– Articolo 24 del DPR 290/2001: caratteristiche dei locali ai sensi e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n.15
– Articolo 8 del decreto legislativo 150/2012: possesso dei requisiti dell’abilitazione alla vendita
– Articolo 10 comma 1 e comma 3 del D.Lgs 150/2012 (tramite intervista per verificare le conoscenze del rivenditore e tramite intervista agli utilizzatori presenti): informazioni che vengono fornite ai clienti sui prodotti fitosanitari
– Articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 150/2012: vendita di prodotti per uso professionale a utilizzatori non professionali
– Punto A1.14 del decreto 22 gennaio 2014: corretta registrazione delle informazioni sull’acquirente o utilizzatore dei fitosanitari
– Articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012: trasmissione dei dati di vendita
– Articolo 28 comma 1 regolamento UE 1107/2009: stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato) consultando l’open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009
– Articolo 28 comma c regolamento UE 1107/2009: verifica che prodotti fabbricati, immagazzinati o che circolano in Italia siano destinati ad essere utilizzato in un altro Stato membro, purché il prodotto sia autorizzato in detto Stato membro. Per la verifica se un prodotto è autorizzato in altro stato europeo consulta il sito https://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm
– Articolo 28 comma d regolamento UE 1107/2009: verifica che prodotti fabbricati, immagazzinati o che circolano in Italia siano destinati ad essere utilizzati in uno stato terzo
– Articolo 46 del regolamento UE 1107/2009
– Allegato I al regolamento 547/2011 – Verifica delle etichette relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> – nome commerciale – numero di registrazione – titolare dell’autorizzazione – sostanza attiva (identità e concentrazione) – quantità netta (taglia) – preparazione – informazioni di primo soccorso – tipo di azione – classificazione etichetta – coltura autorizzata – parassita – dosaggio – dispositivi di protezione – distanze di sicurezza dai corsi d’acqua – intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato – tempo di rientro – tutto quanto non riportato ma previsto dal regolamento 547/2011
– Articolo 67 del regolamento 1107/2009: registro di carico e scarico della merce (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri)



- Documentazione commerciale per il controllo della provenienza del prodotto importato
- Articolo 64 del regolamento UE 1107/2009 : condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento)
- Articolo 66 del regolamento 1107/2009 : correttezza dei messaggi pubblicitari
- Articolo 31 del regolamento 1107/2009 in merito a quanto prescritto nel decreto di autorizzazione sull'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- Decreto legislativo 81/2008: norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al e di cui alla circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15
- Articolo 31 del regolamento 1907/2006 : schede di sicurezza
- Articolo 35 del regolamento 1272/2008: imballaggi
- Controllo analitico



Allegato 6 “Rendicontazione dei controlli presso gli utilizzatori – set minimo di informazioni da acquisire durante la vigilanza”

RIEPILOGO NUMERICO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI	NUMERO
- Aziende agricole/cooperative	
- Ispezioni effettuate programmate	
- Ispezioni effettuate programmate conformi	
- Ispezioni effettuate programmate non conformi	
- Ispezioni effettuate a seguito precedenti controlli -su sospetto - controlli ad hoc e controlli mirati	
- Ispezioni effettuate a seguito precedenti controlli - su sospetto - controlli ad hoc e controlli mirati conformi	
- Ispezioni effettuate a seguito precedenti controlli e su sospetto - controlli ad hoc e controlli mirati non conformi	
- Totale di ispezioni effettuate	
- Totale di ispezioni effettuate conformi	
- Totale di ispezioni effettuate non conformi	

INFORMAZIONI DA ACQUISIRE DURANTE I SOPRALLUOGHI, CON RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Articolo 9 del decreto legislativo 150/2012: possesso dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo degli utilizzatori, dei conto terzi, dei piloti e addetti alla base dell'irrorazione aerea
- Articolo 28 comma 1 regolamento UE 1107/2009: verifica dello stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato o non autorizzato) utilizzati consultando l'open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009
- Articolo 28 comma 1 del regolamento 1107/2009: Verifica che nel campo non siano utilizzati prodotti vietati a seconda delle indicazioni regionali o comunali
- Allegato I del Regolamento 547/2011 - Etichette verificate relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - nome commerciale - numero di registrazione - titolare dell'autorizzazione - sostanza attiva (identità e concentrazione) - quantità netta (taglia) - preparazione - informazioni di primo soccorso - tipo di azione - classificazione etichetta - coltura autorizzata - parassita - dosaggio - dispositivi di protezione - distanze di sicurezza dai corsi d'acqua - intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato - tempo di rientro - tutto quanto non riportato ma previsto dal regolamento 547/2011
- Articolo 31 e 55 del regolamento UE 1107/2009: in merito a quanto prescritto nelle autorizzazione dei fitosanitari o nel permesso parallelo sull'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- Articolo 31 e 55 del regolamento UE 1107/2009: rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza o in campo, al momento dell'impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita) oppure in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari; o nei depositi delle derrate
- Articolo 31 e 55 del regolamento UE 1107/2009: verifica della localizzazione del campo in modo che siano rispettate le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua riportate in etichetta
- Articolo 31 e 55 del regolamento 1107/2009: o verifica che sia stata effettuata la regolazione o la taratura delle stesse attrezzature per la verifica del corretto dosaggio; o l'idoneità delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda controllo visivo in modo che si abbia sicurezza che il dosaggio è applicato correttamente
- Punto A.3.6 del decreto del 22 gennaio 2014: Scheda sulle tarature da allegare al registro dei trattamenti
- Articolo 67 del regolamento UE 1107/2009, articolo 16 del decreto legislativo 150 /2012: tenuta dei registri di trattamento o moduli presso agricoltore
- Articolo 67 del regolamento UE 1107/2009 e punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014: registro di carico e scarico del contoterzista e documenti commerciali sull'acquisto
- Punti A.6 e A.6.1 e allegato VI decreto 22 gennaio 2014: stoccaggio dei prodotti fitosanitari; manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione; manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari, recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al



termine del trattamento
– Articolo 52 del regolamento 1107/2009 le condizioni riportate nel permesso di commercio parallelo (se è concesso, o è revocato, se è autorizzato il prodotto di riferimento riportato nel permesso) consultando l'open data e o la banca dati del Ministero della salute
– Articolo 46 del regolamento 1107/2009: smaltimento delle scorte di cui al permesso parallelo o riportate su comunicati Ministeriali
– Regolamenti UE 485/2013 e 781/2013: in azienda agricola deve essere verificato se la semente utilizzata è stata concia con prodotto autorizzato
– Verifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 150/2012 relativamente alle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e alle aree trattate di frequente dai lavoratori agricoli
– Punto A.5.6: verifica delle misure sui diserbanti, fungicidi, insetticidi o acaricida
– Punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014 verifica che il contoterzista abbia fornito informazioni sugli intervalli di sicurezza, tempi di rientro, nonché al rispetto di eventuali mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto) e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate
– Punto A.2.2 del decreto 22 gennaio 2014 Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

– Articolo 18 - 19 del Regolamento CE 178/2002: possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria;
– Decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n.15: norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute e rispetto della segnaletica antinfortunistica. Formazione, informazione ed addestramento del personale esposto
– Punto A.2.4 del decreto 22 gennaio 2014: comunicazioni di eventi indesiderati
– Campionamento del prodotto fitosanitario
– Campionamento dell'alimento

